

REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO II-BIS (PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI), ARTICOLO 37-TER, E CAPO III (ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE), ARTICOLO 38, DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA PERSONA PRUDENTE PREVISTO DAL REGIME SOLVENCY II IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Relazione

Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 2, 37-ter, 38, comma 2, 42, comma 3, 65, comma 1, 65-bis, comma 3, 191, comma 1, lett. b), n. 2) e lett. e), 210, comma 1 del Codice, con i quali è previsto che l'IVASS stabilisca con Regolamento:

- disposizioni in materia di investimenti conformemente al principio della persona prudente;
- la disciplina degli attivi a copertura delle riserve tecniche, con particolare riferimento ai finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese;
- le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche;
- le disposizioni concernenti il principio della persona prudente ai fini della vigilanza sul gruppo.

Con il testo regolamentare in oggetto, inoltre, vengono recepite le Linee Guida emanate da EIOPA in materia di *prudent person principle*, le quali completano il quadro normativo che su tale aspetto viene definito:

- dall'articolo 132 della Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "direttiva"), recepito dagli artt. 37-ter e 38 del Codice;
- dagli artt. 256, 258, 260, 261, 308, 376 del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea (di seguito "Atti delegati"), che integra la direttiva.

Le citate linee guida EIOPA sono corredate da indicazioni più esplicative (c.d. *explanatory text*) che l'Istituto considera nell'esplicazione concreta dell'attività di vigilanza anche laddove, rilevata la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Sulla base di tale impianto normativo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate ad identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, e localizzando le attività secondo criteri che ne assicurino la disponibilità.

Al fine di garantire il rispetto del principio della persona prudente nella gestione degli investimenti, le imprese definiscono proprie politiche di investimento, di gestione delle attività e delle passività e di gestione del rischio di liquidità coerenti con la natura, la portata e la complessità dell'attività aziendale svolta. L'organo amministrativo approva le suddette politiche adottando una specifica delibera quadro che deve essere rivista almeno una volta l'anno.

Venuti meno i limiti quantitativi relativi agli attivi posti a copertura delle riserve tecniche (previsti dal vecchio regime *Solvency I*), conservano invece una loro specificità i finanziamenti diretti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, autonomamente disciplinati nella Parte II, Titolo I, Capo IV del presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 38, comma 2, del Codice, che rinvia alla normativa secondaria la definizione di condizioni e limiti operativi.

Il monitoraggio operato dall'impresa sulla propria area patrimoniale e finanziaria è caratterizzato da un significativo rafforzamento del sistema dei controlli interni, le cui specificità vengono integrate con l'implementazione di quanto previsto dagli Atti delegati in tema di gestione del rischio di investimento, e di quanto disciplinato dalle predette Linee Guida EIOPA (con particolare riferimento alle GL 27 e 29), nonché dai correlati *explanatory text* (specie con riguardo al *prudent person principle*).

Coerentemente con il principio della persona prudente ed in continuità con la disciplina vigente sono mantenuti specifici requisiti in materia di strumenti finanziari derivati:

- l'obbligo di copertura, secondo cui le imprese devono essere in possesso di attivi idonei e sufficienti a soddisfare gli impegni nascenti dai contratti derivati;
- il divieto di utilizzare attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche per la costituzione di attività in garanzia;
- il divieto di destinare alla copertura del requisito di adeguatezza patrimoniale attivi oggetto di garanzia di posizioni in derivati, per la parte eccedente a quella eventualmente aggredita dall'attivazione della garanzia stessa.

Le suddette regole in materia di investimenti trovano concreta attuazione anche con specifico riguardo ai gruppi, rispetto ai quali sono predisposte specifiche disposizioni regolamentari mutuando i principi già declinati nei Titoli I, II e III della Parte II del regolamento.

Invero, in virtù del combinato disposto degli articoli 44, comma 3, e 246 della Direttiva, per quanto riguarda il rischio di investimento di gruppo è previsto un rinvio al principio della persona prudente, e per quanto concernente ai requisiti generali in materia di *governance*, di cui il sistema di gestione dei rischi è parte, le norme previste a livello di impresa individuale si applicano *mutatis mutandis* al gruppo.

Analogamente, il Codice richiama il principio della persona prudente nell'ambito dei principi sul sistema di gestione dei rischi (articolo 30-bis, comma 9), che anche i gruppi sono tenuti a osservare per effetto del rinvio contenuto nell'articolo 215-bis, comma 1 del Codice.

In linea con il nuovo articolo 38 del Codice, sono ridefinite anche le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche, rispetto alla quale sono ridisegnati i principi generali nonché i criteri di investimento e di valutazione.

Il Regolamento n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del Codice è modificato per la parte relativa ai registri delle attività a copertura delle riserve tecniche vita e danni (articoli 18 e 36). Per fini di omogeneità sistematica, il predetto Regolamento n. 27 del 2008 è integrato con l'innesto di un nuovo articolo, avente ad oggetto la disciplina del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche delle imprese di riassicurazione, rilevata la presenza di quest'ultime tra le imprese soggette all'ambito di applicazione del nuovo testo regolamentare.

In ultimo, l'estensione dell'ambito di applicazione del Regolamento alle imprese di riassicurazione ha determinato l'abrogazione:

- degli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010, concernenti le attività a copertura delle riserve tecniche, la cui disciplina è pertanto sostituita da quella del presente Regolamento;
- degli articoli 134 e 137 del medesimo Regolamento, aventi ad oggetto le disposizioni relative a registri e modulistica.

E' prevista una disciplina transitoria per le disposizioni previste dal Regolamento in materia di copertura delle riserve tecniche (Parte III) e in materia dei relativi registri (Parte IV, Titolo I), alle quali le imprese si adeguano a partire dal quarto trimestre dell'esercizio del 2016. Le imprese approvano la delibera quadro di cui all'articolo 8 del Regolamento entro il 30 settembre 2016.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del Regolamento, che si compone di 34 articoli suddivisi in IV Parti.

La **Parte I - Disposizioni di carattere generale** - contiene le previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione del Regolamento (**art. 3**), che, oltre alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, include anche le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo¹, e l'ultima società controllante italiana, limitatamente alle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II.

La **Parte II – Disposizioni in materia di investimenti**² – è suddivisa in quattro Titoli.

Il **Titolo I – Politiche connesse alla gestione degli investimenti** – è a sua volta suddiviso in quattro capi:

- a) **capo I – Disposizioni di carattere generale** – all'interno del quale vengono individuati i principi generali di cui l'impresa tiene conto nella gestione degli investimenti;
- b) **capo II – Politiche in materia di investimenti** – all'interno del quale sono declinate le tre politiche in materia di investimento definite dall'impresa, ossia la politica degli investimenti, la politica di gestione delle attività e delle passività e la politica di gestione del rischio di liquidità, le quali sono oggetto di una specifica delibera quadro, adottata dall'organo amministrativo, e riviste almeno una volta l'anno;
- c) **capo III – Ruolo degli organi aziendali** – con il quale vengono definite le

¹ Si rammenta che il quadro normativo applicabile a tali sedi secondarie sarà completato dalle Linee Guida emanate dall'EIOPA in materia, le cui disposizioni di attuazione potranno contenere l'esercizio della facoltà posta in capo all'IVASS dall'articolo 49, comma 2, del Codice.

² Per la concreta applicazione delle disposizioni in materia di investimento si richiama l'attenzione delle imprese sulle indicazioni contenute negli *explanatory text* delle linee guida dell'EIOPA in materia di *Governance*, ponendo particolare attenzione a:

- § 2.136, relativo alla GL EIOPA n. 27 in materia di "Gestione del rischio di investimento";
- §. 2.156, relativo GL n. 33 in materia di "Attività non ammesse alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato";
- §§ 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, relativi alla GL n. 34 in materia di "Derivati";
- §§ 2.165, 2.166, 2.167, relativi alla GL n. 35 in materia di "Cartolarizzazioni".

responsabilità e gli obblighi degli organi aziendali – Organo amministrativo, Alta direzione e Organo di controllo – in considerazione delle predette politiche e del mutato quadro della disciplina comunitaria in materia di attività di investimento;

- d) **capo IV – Disposizioni in materia di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalla microimprese di cui all’art. 38, comma 2, del Codice** – al cui interno viene compiutamente definita la disciplina dei finanziamenti diretti, per i quali sono mantenuti, secondo una logica di continuità con il regime vigente, specifici limiti in considerazione della particolare complessità e rischiosità dell’attività di finanziamento per le imprese di assicurazione che svolgono tipicamente un’attività differente.

Il Titolo II – Sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti – contiene le disposizioni relative ai controlli cui è tenuta l’impresa, con particolare riferimento a quelli concernenti la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività dei portafogli di investimento e tenendo conto degli investimenti particolarmente rischiosi e di complessa valutazione.

Il Titolo III – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati – disciplina l’operatività in strumenti finanziari derivati e strumenti con caratteristiche ed effetti analoghi.

Il Titolo IV – Disposizioni in materia di gruppo – con il quale sono definiti specifici adempimenti a carico dell’ultima società controllante italiana, coerentemente con il principio della persona prudente.

La **Parte III – Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche** – contiene le disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche, in considerazione del venir meno dei requisiti quantitativi e di eleggibilità e del permanere, invece, dei requisiti di carattere qualitativo in materia di investimenti, con il mantenimento del potere dell’IVASS di inibire l’utilizzo di attivi per la copertura delle riserve tecniche.

La **Parte IV – Disposizioni finali** – risulta suddivisa in due Titoli.

Il Titolo I – Modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008 concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all’articolo 101 del Codice – con il quale vengono modificati gli articoli 18 e 36 di tale Regolamento, relativi al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita e danni, e viene previsto l’innesto in tale Regolamento dell’articolo 39-bis, concernente la tenuta del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche delle imprese di riassicurazione.

Il Titolo II – Disposizioni transitorie e finali – che contiene le disposizioni relative alle abrogazioni dei testi normativi in contrasto con il presente Regolamento, nonché la data della sua entrata in vigore, l’indicazione delle disposizioni del Regolamento soggette a una disciplina transitoria, e il riferimento alla sua pubblicazione.